

Dichiarazioni

DS6901 Concordato, DS6901

plusvalenza a rate
da scontare
per singolo anno

**Cerofolini,
Pegorin,
Ranocchi**

— a pag. 35

Concordato, plusvalenza a rate da scontare per singolo anno

Dichiarazioni/1

L'importo proposto deve essere depurato delle voci straordinarie

Tassazione per quinti da riportate nel modello Redditi di riferimento

**Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

In caso di opzione per la rateazione della plusvalenza, il reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale (Cpb) nel rigo Po4 del modello di adesione va depurato della sola quota che ha concorso alla determinazione del reddito d'impresa 2024. È quanto chiarisce la circolare 9/E/2025.

Sul tema l'Agenzia ricorda che, per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2025-2026, il reddito d'impresa dichiarato relativo al periodo d'imposta 2024 va rettificato considerando i componenti indicati all'articolo 16, comma 1, del Dlgs 13/2024, tra cui si annoverano anche le plusvalenze (articolo 86 del Tuir).

In merito, l'agenzia delle Entrate chiarisce, allo stesso modo, che il reddito concordato 2025-2026 dovrà essere rettificato (in aumento) per l'importo della sola quota di plusvalenza imputata a ciascun anno all'interno del biennio di Cpb.

Si ritiene che il chiarimento in commento possa avere valenza anche rispetto al Cpb 2024-2025, con riferimento ai comportamenti

tenuti e da tenersi aventi ad oggetto le annualità 2023 (quella della scelta) e le annualità 2024 e 2025 nella quali tassare «per quinti» le plusvalenze.

In altre parole il contribuente può anche nell'ambito di un'adesione al concordato preventivo biennale, optare per la rateizzazione della plusvalenza secondo i dettami previsti dall'articolo 86 del Tuir; ossia in quote costanti nell'esercizio stesso e, al massimo, nei quattro successivi a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

L'opzione va esercitata nei modi consueti e secondo gli ordinari adempimenti dichiarativi che prevedono che la scelta della rateazione e del numero delle rate con le quali tassare le plusvalenze vada gestita nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate e, una volta effettuata, essa è vincolante anche nei successivi esercizi.

Quindi nel caso in cui decida nell'esercizio 2024 di rateizzare la tassazione di una plusvalenza pari a 10mila euro, il contribuente dovrà:

- 1) depurare il reddito dell'intera plusvalenza di 10mila euro per tassare la sola quota di 2mila euro sull'imponibile 2024;

- 2) depurare il rigo Po4 (reddito rilevante ai fini del Cpb) dell'importo della singola rata (sempre 2mila euro).

Poi quando si dovrà calcolare rispettivamente nel modello Redditi 2026 (relativo al periodo d'imposta 2025), e nel modello Redditi 2027 (annualità d'imposta 2026) l'effettivo imponibile da tassare si dovrà aumentare il reddito concordato della quota annuale di 2mila euro insieme a eventuali altre compo-

nenti straordinarie (ad esempio minusvalenze, sopravvenienze attive/passive) che rettificano nell'anno di tassazione il reddito concordato per il biennio.

Si ritiene che nel caso in cui la plusvalenza fosse stata rateizzata negli anni precedenti al 2024 (esempio anno 2022), il «quinto» di competenza della singola annualità vada sempre e comunque gestito con le modalità sopra individuate aumentando il reddito concordato nella singola annualità di tassazione.

Infine, secondo quanto indicato dalla stessa circolare 9/E/2025 (quesito 6.4), le componenti in argomento, considerato quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb, sono rilevanti per l'applicazione dello stesso istituto sempre e solo nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta ai fini Irap. Così, ad esempio, in caso di plusvalenza relativa alla vendita di un'autovettura (con deduzione del costo al 20% nei limiti previsti) sarà rilevante anche ai fini del Cpb nella medesima misura in cui essa rileva in base all'articolo 86 Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'IMPATTO DS6901 DS6901

Plusvalenza rateizzata

È possibile anche nell'ambito di un'adesione al concordato preventivo biennale, optare per la rateizzazione della plusvalenza secondo i dettami previsti dall'articolo 86 del Tuir; ossia in quote costanti nell'esercizio stesso e, al massimo, nei quattro successivi a scelta del contribuente, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni

Il calcolo

Nel caso di plusvalenza rateizzata nel 2024 il rigo P04 dovrà essere depurato della sola quota di competenza dell'anno, aumentando nell'anno di tassazione del reddito concordato (rispettivamente 25-26) il «quinto» di competenza.

ADOBESTOCK



Gli effetti. Le indicazioni sulle plusvalenze a rate sono arrivate con la circolare 9/E